



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO POLITICHE ABITATIVE

Determinazione Dirigenziale	
N. 57/ 66	di data 14/02/24

**Oggetto: L.P. 7.11.2005 N. 15 E S.M.I.. GESTIONE ASSOCIATA CON I COMUNI DI ALDENO, CIMONE E GARNIGA TERME. DOMANDE ANNO 2022. ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA DI CONTRIBUTO INTEGRATIVO AL CANONE DI LOCAZIONE E RECUPERO SOMME**

#### LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessi che il Comune di Trento è individuato quale soggetto preposto ad attuare la politica provinciale della casa secondo le disposizioni previste dalla Legge Provinciale 7 novembre 2005 n. 15 e s.m.i.;

visto il nuovo Regolamento di esecuzione della Legge provinciale n. 15/2005 approvato con DPP n. 17-75/leg d.d. 12.12.2011 entrato in vigore dal 1° gennaio 2012 e s.m.i.;

richiamato il Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 146 di data 30 dicembre 2011 con il quale sono state trasferite ai Comuni del Territorio Val d'Adige, ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale n. 3/2006 di riforma istituzionale, anche le funzioni amministrative relative all'edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata, con obbligo di gestione associata;

vista la Convenzione stipulata in data 27 settembre 2011 tra i Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme per la gestione in forma associata delle funzioni amministrative e dei servizi svolti nell'ambito dei Comuni medesimi con la quale è stata attribuita al Comune di Trento la competenza della gestione associata;

richiamato il Protocollo operativo n. 2012/5371 in materia di edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata sottoscritto in data 19 gennaio 2012 dai Sindaci dei Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme;

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 102 del 17.04.2023, con la quale sono stati approvati i criteri per l'applicazione della L.P. 15/2005 e del Regolamento di esecuzione;

viste le determinazioni dirigenziali 28.04.2023 n. 57/208, 29.06.2023 n. 57/280 e 05.07.2023 n. 57/295, con le quali sono state rispettivamente approvate le graduatorie dei richiedenti contributo integrativo al canone di locazione, domande 2022, individuati i soggetti ammessi alla concessione del contributo stesso di cui alla L.P.15/2005, ed infine individuati i soggetti ammessi alla misura di sostegno alle famiglie in difficoltà con il pagamento del canone di locazione, istituita con deliberazione di Giunta comunale 03.07.2023 n. 188;

vista la rielaborazione della dichiarazione ICEF 2022 presentata dal soggetto di cui all'Allegato 1, soggetto a privacy, che firmato dalla Dirigente forma parte integrante del presente provvedimento e la conseguente variazione dell'indicatore ICEF per l'edilizia pubblica, comunicata dal Servizio Politiche abitative della Provincia Autonoma di Trento in data 30.11.2023;

visto l'art. 23, comma 4 dell'Allegato alla delibera di Giunta Provinciale n. 1076 del

pagina 1/4

29.06.2015, secondo cui il dichiarante può chiedere la regolarizzazione della dichiarazione ICEF finché *"la dichiarazione è utilizzabile"*;

visto il successivo comma 6 dello stesso art. 23, per il quale la rettifica della dichiarazione ICEF comporta l'automatica rielaborazione delle domande connesse per rideterminare posizioni in graduatoria e i conseguenti importi;

considerata la nota prot. n. 218561 del 22.09.2017, con la quale l'Agenzia Provinciale per l'Assistenza e la Previdenza Integrativa conferma che nel caso del c.d. ravvedimento operoso, l'art. 23 impone di procedere al riposizionamento ed al ricalcolo dell'eventuale beneficio poiché, seppure impedisca l'applicazione delle sanzioni, mantiene *"l'obbligo di restituire l'indebito e di retrocedere nella graduatoria anche a costo di venire privato del bene (alloggio pubblico) concesso."*

visto l'art. 29 comma 1 del già citato Regolamento che stabilisce che la presentazione della domanda per ottenere il contributo è subordinata al possesso dei requisiti dalla legge e visto l'art. 31 comma 2 del Regolamento combinato con il punto 3 dei Criteri sopracitati che stabilisce che l'indicatore della condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare (ICEF) non può essere superiore al valore di 0,21;

verificato che il nuovo indicatore ICEF per l'accesso ai benefici per l'edilizia pubblica del soggetto di cui all'Allegato 1 è risultato superiore al limite previsto;

ritenuto quindi necessario escludere la domanda di contributo integrativo al canone di locazione anno 2022 del soggetto di cui all'Allegato 1 dalla relativa graduatoria;

verificato che al soggetto di cui all'Allegato 1, sono state liquidate somme non dovute;

atteso che, con nota di data 06.12.2023 prot. n. 427388, è stato comunicato l'avvio del procedimento di esclusione dalla graduatoria di contributo integrativo al canone di locazione anno 2022 nonché di recupero delle somme indebitamente percepite, concedendo termine per eventuali controdeduzioni;

vista la circolare del Servizio politiche sociali e abitative della P.A.T. n. 10 di data 04.06.2009 con la quale viene definito che, in riferimento ai procedimenti di revoca dei contributi integrativi erogati ai sensi della L.P. 15/2005, debbono essere applicati gli interessi legali al tasso di riferimento annuo calcolati a partire dalla data del mandato di pagamento nei confronti del beneficiario e per la durata della disponibilità;

verificato che gli interessi così calcolati ammontano ad € 6,10;

ritenuto che l'importo da recuperare rientri nelle disponibilità quale somma da utilizzare per l'erogazione delle concessioni del contributo integrativo al canone di locazione L.P. 15/2005;

preso atto che con nota di data 10.01.2024 prot. n. 009164 il soggetto di cui all'Allegato 1 ha chiesto l'autorizzazione al rimborso rateale della somma;

richiamato l'articolo 44 del Regolamento di contabilità comunale ove viene prevista la possibilità di autorizzare, su istanza motivata, la rateizzazione dei crediti;

ritenuto possibile, sulla base della documentazione presentata dal richiedente, autorizzare la rateizzazione;

visto il piano di rateizzazione predisposto dal Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali del Comune di Trento, come indicato nell'Allegato 2, soggetto a privacy, che firmato dalla Dirigente forma parte integrante del presente atto;

atteso che al termine della rateizzazione il soggetto di cui all'Allegato 1 avrà pagato una somma totale comprensiva di interessi attivi da piano di rateizzazione, come indicato nell'Allegato 2;

considerato che il soggetto di cui all'Allegato 1 è tenuto a restituire la quota di interessi dovuti in caso di revoca di contributi integrativi per un importo pari ad € 6,10, come sopra indicato e che tale somma dovrà essere restituita unitamente al versamento della prima rata del piano di rateizzazione concesso;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio

generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

atteso altresì che il punto 3.5 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m. dispone che "Nel caso di rateizzazione di entrate proprie l'accertamento dell'entrata è effettuato ed imputato all'esercizio in cui l'obbligazione nasce a condizione che la scadenza dell'ultima rata non sia fissata oltre i 12 mesi successivi. L'accertamento di entrate rateizzate oltre tale termine è effettuato nell'esercizio in cui l'obbligazione sorge con imputazione agli esercizi in cui scadono le rate. Gli interessi attivi relativi alla rateizzazione devono essere imputati distintamente rispetto alle entrate cui si riferiscono";

verificato che, nel caso in esame, la scadenza dell'ultima rata del piano di rateizzazione è stabilita entro i 12 mesi successivi e, pertanto, l'accertamento delle entrate andrà effettuato ed imputato per l'intero importo all'esercizio 2024;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 19.12.2023 n. 112, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 21.12.2023 n. 138, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026 e successive variazioni;

visti:

- la L.P. 16.06.2006 n. 3 e s.m. e i.;
- la L.P. 07.11.2005 n. 15 e s.m. e i.;
- il Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica (legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15) approvato con D.P.P. n. 17-75/Leg. di data 12.12.2011 e s. m. e i.;
- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni - consiliari 09.03.1994 n. 25, 21.11.2017 n. 147, 09.03.2022 n. 30 e 26.09.2023 n. 91;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale n. 117/2023/05 del 29.12.2023 prot. n. 452082, di conferimento della responsabilità dirigenziale nonché della direzione del Progetto Politiche abitative;

#### d e t e r m i n a

1. di escludere dalla graduatoria di contributo integrativo al canone di locazione anno 2022 la domanda del soggetto di cui all'Allegato 1, soggetto a privacy, che firmato dalla Dirigente forma parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che il soggetto è tenuto a restituire l'importo pari ad € 637,20 quale quota capitale indebitamente liquidato come specificato in Allegato 1 e l'importo pari ad € 6,10 quale quota interessi dovuti in caso di revoca di contributi integrativi per il periodo di disponibilità delle somme, come meglio indicato in premessa da versare contestualmente al pagamento della

- prima rata del piano di cui al punto 3);
3. di concedere, al soggetto di cui all'Allegato 1, per le motivazioni di cui in premessa, la rateizzazione della somma ancora da rimborsare, secondo il piano di rateizzazione predisposto dal Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali del Comune di Trento, come da Allegato 2, soggetto a privacy, che, firmato dalla Dirigente, forma parte integrante del presente atto;
  4. di accertare l'importo di € 637,20, imputando l'entrata al cap. 40138 (Restituzione contributo integrativo al canone di locazione su alloggio privato) con riferimento all'esercizio finanziario 2024 del P.E.G. 2024-2026, dando atto che tale entrata è esigibile secondo le scadenze del piano di rateizzazione;
  5. di demandare, al centro gestore 13.01 l'accertamento degli interessi dovuti di cui al punto 2) e degli interessi attivi relativi alla rateizzazione, imputando gli stessi al cap. 30114 (altri interessi attivi) dando atto che essi risultano esigibili, secondo le scadenze del piano di rateizzazione;
  6. di precisare al soggetto di cui all'Allegato 1 che, a norma dell'art. 44, comma 6 del vigente Regolamento di contabilità, il mancato pagamento, entro i termini e alla scadenza fissata, della prima rata o, successivamente, di due rate, comporta la decadenza automatica del beneficio della rateizzazione e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione e non può più essere rateizzato;
  7. di dare atto che, per contestazioni riguardanti la legittimità del presente provvedimento, è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione di Trento, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della presente determinazione da parte dell'interessato;
  8. di dare atto che, in alternativa al ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di ricevimento della presente determinazione da parte dell'interessato.

Allegati in formato elettronico

//

Allegato 1; Allegato 2

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio  
dott.ssa Cristina Degasperi

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (art. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Trento, addì 14/02/24



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO POLITICHE ABITATIVE

**Determinazione Dirigenziale**

N. 57/ 66

di data 14/02/24

**Oggetto: L.P. 7.11.2005 N. 15 E S.M.I.. GESTIONE ASSOCIATA CON I COMUNI DI ALDENO, CIMONE E GARNIGA TERME. DOMANDE ANNO 2022. ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA DI CONTRIBUTO INTEGRATIVO AL CANONE DI LOCAZIONE E RECUPERO SOMME**

**Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali**

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
E		2024	40500.03.40138	E.4.05.03.04.001	5701			637,20	"	303881 (1167895 0)

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.  
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio  
dott.ssa Franca Debiasi

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Trento, addì 16 febbraio 2024

